

REGOLAMENTO SUI CRITERI OPERATIVI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE – ANNO 2008

La Commissione di Garanzia per la valutazione dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) per l'anno 2008

- visti i Provvedimenti di nomina n. 270/Ric. del 27 marzo 2009 e n. 299/Ric. del 3 aprile 2009 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca relativi alla composizione della Commissione di Garanzia;

- visto il D.M. n. 1407 del 4 dicembre 2008 relativo al cofinanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2008), in particolare l'art. 5, e precisamente:

- il 1° comma, dove si dispone che “ciascun progetto è valutato da **due** revisori **indipendenti e anonimi**”;

- il 2° comma, dove si dispone che “la procedura valutativa si svolge per via telematica, garantendo ai revisori di poter formulare giudizi analitici e di riassumerli in valutazioni sintetiche finali espresse su scale predefinite di valori numerici, secondo i seguenti criteri:

a) rilevanza e originalità della ricerca proposta e della sua metodologia, nonché potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte: fino a punti 35;

b) esperienza e autorevolezza scientifica del coordinatore nazionale, dei responsabili di unità e delle unità operative nel loro complesso: fino a punti 15;

c) integrabilità delle attività delle singole unità operative rispetto all'obiettivo generale del progetto: fino a punti 10”;

- il 4° comma, dove si dispone che “la Commissione, sulla base dei **contenuti del progetto** e delle **parole chiave** indicate dai proponenti, **individua**, per ogni domanda, due revisori **indipendenti** i quali, esaminato il progetto, forniscono un **dettagliato giudizio collegiale** sulla base dei criteri di cui al comma 2. Nel caso in cui i revisori non si accordino sul giudizio collegiale oppure nel caso di contraddizione tra giudizio espresso e punteggio attribuito o di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la Commissione può far ricorso ad un ulteriore giudizio che deve anche tenere conto dei giudizi già espressi per permettere di addivenire comunque al giudizio collegiale”;

- il 5° comma, dove si dispone che, “la Commissione, sulla base dei giudizi degli esperti propone al Ministero, nel rispetto dei vincoli di cui al successivo art. 6, la graduatoria per area dei progetti da ammettere a finanziamento, indicando il contributo proposto per ciascuno di essi sulla base della complessiva congruità accertata”;

nonché l'art. 6, stesso Decreto, e precisamente:

- il comma 1°, dove si dispone che “il cofinanziamento è assegnato ai progetti (nei limiti complessivi delle risorse disponibili, indicate al successivo art. 9) garantendo una quota pari al 3% delle risorse, ad ognuna delle 14 aree di cui al D.M. 4 ottobre 2000 n. 175”;
- considerato il carattere vincolante, per la Commissione, delle predette disposizioni, nella loro letterale e inequivoca formulazione e interpretazione, sia singolarmente assunte che nel loro complesso;
- considerato il compito istituzionale della Commissione a cui è affidata, in forza del precitato D.M. 1407/08 “la **responsabilità della valutazione** dei progetti” e una “**funzione di garanzia** nei confronti della comunità scientifica e del Ministero”;
- considerato che tale compito investe l’intera procedura della valutazione e le sue singole fasi di svolgimento, con riguardo in particolare a:
 - individuazione/assegnazione dei revisori, nell’ambito della banca dati del Ministero, in numero di due, per ogni singolo progetto;
 - compilazione, sulla base dei giudizi collegiali dei revisori, della graduatoria di merito dei progetti;
 - indicazione della misura del cofinanziamento proposto (come altresì stabilito dal precitato D.M. 1407/08, art. 5, dove si dispone che “la Commissione, sulla base dei giudizi degli esperti propone al Ministero, nel rispetto dei vincoli di cui al successivo art. 6, la graduatoria per area dei progetti da ammettere a finanziamento, indicando il contributo proposto per ciascuno di essi sulla base della complessiva congruità accertata”);
- ritenuto che sulla base delle disposizioni sopra riportate spetta alla Commissione di:
 - a) esaminare le modalità di valutazione, i relativi criteri, l’attribuzione del rispettivo punteggio e la conseguente fissazione delle classi di punteggio al fine di ordinare i progetti meritevoli di essere ammessi al cofinanziamento;
 - b) individuare e assegnare i revisori per ciascun progetto;
 - c) formare, sulla base dei giudizi dei revisori, la graduatoria di merito dei progetti;
 - d) predisporre la lista di progetti comprensiva dell’entità del relativo finanziamento proposto;

- tanto visto, considerato e ritenuto, quale premessa e parte integrante del regolamento in epigrafe, la Commissione adotta il testo di Regolamento suddetto, articolato nelle seguenti parti:

I. Modalità di valutazione: specificazione e punteggio;

II. Individuazione e assegnazione revisori: procedure;

III. Formazione graduatoria di merito dei progetti (riserva del 3% per area);

IV. Predisposizione della lista dei progetti comprensiva dell'entità del relativo finanziamento.

I. MODALITÀ DI VALUTAZIONE: SPECIFICAZIONE E PUNTEGGIO

1. Ciascun progetto è valutato collegialmente da due revisori.

2. I revisori esaminano il progetto nella sua interezza ed esprimono un giudizio sui singoli criteri di valutazione previsti, compilando per via telematica un' unica scheda di valutazione appositamente predisposta al fine di formulare un dettagliato giudizio collegiale.

3. In caso di non concordanza di giudizio su uno o più criteri, così come articolati e specificati nella scheda di valutazione, la scheda viene compilata distintamente da ognuno dei revisori (vedi anche il successivo comma 6).

4. Per ognuno dei criteri di valutazione previsti i revisori devono fornire un breve ma adeguato commento del punteggio assegnato.

5. La Commissione prende atto del giudizio collegialmente espresso e come tale risultante dalla scheda di valutazione.

6. Nel caso in cui le valutazioni espresse risultino tra loro incompatibili o manifestamente e gravemente incongruenti, oppure nel caso di contraddizione tra giudizio espresso e punteggio attribuito, di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione la Commissione si riserva di acquisire un ulteriore giudizio che dovrà anche tenere conto dei giudizi già espressi per permettere di addivenire comunque al giudizio collegiale.

7. Ai revisori viene inviata una scheda di valutazione (allegata al presente regolamento) contenente per ognuno dei criteri previsti una specificazione dei punti in cui il giudizio collegiale deve essere articolato, con obbligo di risposta per ogni punto.

8. La valutazione si compie in due fasi. Nella prima i revisori prescelti vengono formalmente incaricati del compito di valutazione, con richiesta di accettazione

dell'incarico entro 7 giorni e obbligo ad inviare il giudizio collegiale entro i successivi 30 giorni dall'accettazione di entrambi. Nella seconda fase, avvenuta l'accettazione, ai revisori è consentito l'accesso al sito web ove è disponibile il testo del progetto.

9. Ai singoli criteri di valutazione viene attribuito il seguente punteggio:

Criterio	Punti
rilevanza e originalità della ricerca proposta e della sua metodologia, nonché potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte	Fino a 35 punti
esperienza e autorevolezza scientifica del coordinatore nazionale, dei responsabili di unità e delle unità operative nel loro complesso	Fino a 15 punti
integrabilità delle attività delle singole unità operative rispetto all'obiettivo generale del progetto:	Fino a 10 punti
Totale punteggio massimo	60 punti

10. Sono previsti i seguenti tre livelli di punteggio per altrettante classi di progetti:

Classe A: punteggio uguale o superiore a 58/60;

Classe B: punteggio tra 48/60 e 57/60;

Classe C: punteggio inferiore a 48/60.

11. I progetti inseriti nelle prime due classi di punteggio (A e B) sono considerati ai fini della proposta di cofinanziamento. Per i progetti della Classe A, i revisori dovranno fornire una più specifica e approfondita motivazione generale del grado di eccellenza che li rende particolarmente meritevoli di cofinanziamento.

II. INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE REVISORI: PROCEDURE

1. Ai fini dell'individuazione e assegnazione dei revisori, la Commissione procederà, in ragione della suddivisione per Aree disciplinari (Aree CUN) e dell'attribuzione di ciascun progetto in via esclusiva o prevalente (nel caso di progetti inter-disciplinari) a un'unica Area, nel modo di seguito descritto.

2. La classificazione dei progetti avverrà sulla base dei seguenti indicatori: a) titolo, sommario e contenuti del progetto; b) parole-chiave proposte dal coordinatore scientifico; c) settori scientifico-disciplinari e settori ERC.

3. L'assegnazione ai singoli progetti dei revisori, con riferimento alla banca dati del Ministero, avverrà mediante designazione da parte della Commissione.

III. FORMAZIONE GRADUATORIA GENERALE DI MERITO DEI PROGETTI

1. Sulla base dei giudizi dei revisori viene compilata una graduatoria di merito dei progetti, nella quale sono inseriti, distinti per classi di punteggio, i progetti con un punteggio maggiore o pari a 48/60.

2. I progetti classificati secondo la graduatoria sono riferiti alle singole Aree nell'ambito delle quali sono stati valutati anche ai fini dell'attribuzione di una quota non inferiore al 3% per ciascuna Area.

IV. PREDISPOSIZIONE DELLA LISTA DEI PROGETTI COMPRENSIVA DELL'ENTITÀ DEL RELATIVO FINANZIAMENTO

1. La Commissione procederà, fermo restando la quota del 3% a ciascuna area, secondo criteri che essa stessa ha individuati alla ripartizione del finanziamento per area.

Eventuali residui derivanti dalla mancata assegnazione delle quote attribuite a una o più aree verranno ripartiti proporzionalmente nelle altre aree.

Roma, 25 maggio 2009

LA COMMISSIONE DI GARANZIA PRIN 2008